



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPrensIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Via Gramsci, 5 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650

Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica: UFW3EO

e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT <http://icsantilariodenza.edu.it>

Sant'Ilario d'Enza, 14/10/2019

Ai docenti

Al personale A.T.A.

Al D.S.G.A.

Agli atti

OGGETTO: direttiva sull'obbligo di vigilanza sugli alunni

Si riportano alla vostra attenzione alcune misure organizzative tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono le linee guida del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola, invitato, pertanto, ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei Responsabili di plesso.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio; in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il contemporaneo adempimento di custodia, controllo e vigilanza, il docente deve scegliere di adempiere il dovere della vigilanza.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'art. 28 della Costituzione, che testualmente così recita: *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Via Gramsci, 5 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650

Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica: UFW3EO

e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT <http://icsantilariodenza.edu.it>

intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo e la colpa grave. Infatti, la cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'a. 61 della L. 312/80 (in parte trasfuso nell'a. 574 del D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale in casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11/10/1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova "liberatoria" di non aver potuto impedire il fatto dannoso è a carico dell'Amministrazione, che per la difesa si basa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19/02/1994, n. 1623; sez. I, 30/03/1999, n. 3074).

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di cassazione sent. N. 1679/2012).

La responsabilità dei docenti (culpa in vigilando)

La responsabilità dei docenti rispetto agli obblighi di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (a. 2047).

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (a. 2048).

L'a. 29, c. 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica:



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Via Gramsci, 5 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650

Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica: UFW3EO
e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT <http://icsantilariodenza.edu.it>

“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce una circostanza aggravante.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilando sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Pertanto, anche sul personale A.T.A. ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, (...) di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.*



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Via Gramsci, 5 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650

Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica: UFW3EO

e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT <http://icsantilariodenza.edu.it>

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano **alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica**, che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. all'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni;
2. durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli;
3. durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di avere vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa;
4. se un docente deve allontanarsi dalla propria classe per pochi minuti, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe;
5. i docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in presidenza;
6. i cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono, dunque, invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione;
7. i docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine;
8. è fatto divieto, sempre per non incorrere in responsabilità civili, di “*mettere fuori dalla porta*” ragazzi, che resterebbero di fatto senza sorveglianza. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Via Gramsci, 5 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650

Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica: UFW3EO

e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT <http://icsantilariodenza.edu.it>

- disciplinari. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente scolastico o i collaboratori del Dirigente scolastico;
9. i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti in palestra, affinché siano rispettate le norme di sicurezza;
 10. la sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del personale A.T.A.;
 11. comunicare immediatamente in segreteria l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 12. i collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione e pericolo, devono comunicarle prontamente al Direttore S.G.A. e al Dirigente scolastico, devono controllare periodicamente la praticabilità delle vie di esodo e, durante le ore di lezione, dovranno:
 - ✓ controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - ✓ controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
 - ✓ segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS e, successivamente, al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
 - ✓ rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
 - ✓ accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
 - ✓ impedire che le persone non autorizzate dal DS (es. genitori, rappresentanti, ecc.) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Malessere/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad avvisare i familiari e, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPrensIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Via Gramsci, 5 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650

Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica: UFW3EO

e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT <http://icsantilariodenza.edu.it>

d'emergenza (numero di telefono 118). In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una dettagliata relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere: generalità dell'alunno, sede e classe, dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito, nominativi di eventuali testimoni, presenza/assenza dell'insegnante, eventuali soccorritori, soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In particolare, in caso di infortunio di un alunno durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di segreteria. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o di episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che, di conseguenza, resta a carico della scuola e del suo personale.

Divieto di utilizzo dei cellulari

Si ricorda a tutto il personale che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e non docente (Circ. n. 362 del 25/08/1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Si confida nella più ampia collaborazione e nella partecipazione responsabile di tutti al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del servizio erogato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ph.D. Raffaella A. L. SAVINO